

ALLEGATO "B" ALL' ATTO REP. 32.356/17.456

Statuto

dell' "ASSOCIAZIONE DEL PIEMONTE SINDROME X FRAGILE APS"

Art. 1**Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. - c.d. "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DEL PIEMONTE SINDROME X FRAGILE APS", abbreviabile anche in "X FRAGILE PIEMONTE APS".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Busano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19, comma 1, del presente statuto.

Art. 2**Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali, Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, le Università, nonché con altri Enti pubblici e privati, aventi lo scopo di sostenere le attività sviluppate dall'Associazione.

2. L'Associazione ha finalità di tutela e miglioramento della qualità della vita e della protezione dei diritti della persona con Sindrome X fragile ed altre sindromi correlate, anche riunendo e coadiuvando le famiglie, di sollecitare la ricerca e lo studio di dette sindromi, di provvedere alla diffusione delle informazioni sulle stesse, di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa a tutti i livelli delle persone con Sindrome X fragile e correlate, in una prospettiva di piena umanizzazione.

L'Associazione si propone pertanto di perseguire il proprio scopo sociale mediante le seguenti azioni:

- sostenere ogni persona con Sindrome X fragile e condizioni correlate a mutazioni del gene FMR1 (di seguito brevemente "sindromi correlate") nel proprio percorso di vita promo-

vendo la realizzazione di un'effettiva inclusione sociale e tutelandone i diritti, compreso quello alla vita autonoma e indipendente in conformità alla Costituzione Italiana e ai principi e agli obblighi derivanti dalla L.18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;

- sostenere le famiglie di persone con Sindrome X fragile e sindromi correlate, supportandole e affiancandole;
- promuovere incontri tra le famiglie per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni, stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;
- promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche, acquisite anche grazie alla ricerca, con enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere il continuo sviluppo delle competenze della classe medica e delle professionalità sanitarie nelle strutture del servizio Sanitario Nazionale, territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione; favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale educativo, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per un sempre più efficace sostegno al progetto di vita della persona con Sindrome X fragile e sindromi correlate;
- svolgere attività di formazione in ambiti trasversali attraverso metodologie e attività laboratoriali e di apprendimento, in ambiti specifici con bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro ed inclusione scolastica e sociale;
- sostenere la ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e dottorati di ricerca, sia in campo genetico, per aprire nuove prospettive di trattamento farmacologico della Sindrome X fragile e sindromi correlate, che pedagogico/educativo, ed altre attività di alta formazione, per approfondire la conoscenza delle potenzialità intellettive ed espressive delle persone con Sindrome per X fragile e sindromi correlate;
- realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali;

- diffondere, con qualsiasi mezzo di divulgazione, la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con disabilità e con fragilità; essere parte attiva ai tavoli di lavoro istituzionali e promuovere ad ogni livello iniziative legislative sempre più orientate all'inclusione delle persone con disabilità e alla tutela del diritto alla salute e alla genitorialità;
- divulgare le conoscenze sulla Sindrome X fragile e sindromi correlate con tutti i mezzi quali sito internet, newsletter, forum, social-network, tv, radio e nuove piattaforme tecnologiche di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;
- promuovere la creazione sui diversi territori di reti multidisciplinari che, in una modalità di dialogo con le persone con Sindrome X fragile e le loro famiglie e, in un'ottica di arricchimento reciproco, consentano un migliore sostegno allo sviluppo delle persone con Sindrome X fragile e sindromi correlate;
- favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;
- attivare relazioni e lavorare in rete con enti pubblici (istituti scolastici, università, enti locali territoriali, aziende sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura) e privati, tra cui i soggetti del Terzo Settore, per il conseguimento delle finalità istituzionali al fine di promuovere la creazione di una società inclusiva in cui si realizzino, per e grazie alla persona con Sindrome X fragile e sindromi correlate, opportunità di utilità sociale, civile e culturale;
- patrocinare, promuovere, organizzare iniziative, attività ed eventi ritenuti dal Consiglio Direttivo opportuni per sensibilizzare l'opinione pubblica e reperire fondi necessari al raggiungimento delle finalità sociali, compresi progetti sperimentali mirati all'inclusione sociale delle persone con Sindrome X fragile e sindromi correlate;
- collaborare, istituire o aderire ad altre istituzioni, enti od organizzazioni nazionali, europee o internazionali, coerenti con il perseguimento degli scopi statutari, nell'interesse comune delle persone con Sindrome X fragile e sindromi correlate e, più in generale, con disabilità intellettiva;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della colletti-

vità che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera a del DLgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del DLgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, comma 1, lettera h del DLgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, comma 1, lettera i del DLgs. 117/2017).

2. L'Associazione può, inoltre:

- realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sen-

si dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie e sono costituiti da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche, enti e soggetti privati;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;
- eventuali finanziamenti e contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e contributi europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- eredità, donazioni, lasciti e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi da attività di crowdfunding finalizzate al sostegno di specifici progetti ed iniziative di natura socia-

le;

- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. L'Associazione deve rispettare il disposto di cui al comma 1 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore - DLgs. 117/2017.

2. Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo associato regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Per gli associati minorenni la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal responsabile genitoriale.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di rigetto;

4. Il Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di associato è intrasmissibile.

6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Avverso di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Proviviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Fino alla pronuncia del Collegio dei Proviviri, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associa-

zione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari o comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.

3. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione.

Art. 10

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve tro-

varsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, che può anche essere monocratico;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- può nominare eventuali soci onorari dell'Associazione, nonché un Presidente onorario, scelti tra persone che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo delle finalità associative; in ogni caso i soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri di tutti i soci e l'eventuale presidente onorario non ha funzioni di gestione diretta o di rappresentanza legale dell'Associazione, ma soltanto funzione consultiva e propositiva in merito ai progetti ed allo sviluppo dell'Associazione.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. In caso di morte, dimissioni o revoca di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti, nel relativo ordine di preferenza. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea viene convocata con urgenza e provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea viene convocata con la massima urgenza e provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Lo stesso andrà sottoposto, preferibilmente entro il 28 febbraio dell'anno seguente, all'approvazione dell'Assemblea.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali at-

tività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- nomina il Comitato Scientifico dell'Associazione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Direttivo. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, con-

vocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e che designa al suo interno il presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Le dimissioni e/o revoca o la assenza ingiustificata di un componente, comporta il subentro del supplente più anziano. I Probiviri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio. Nel caso in cui non sia possibile cooptare un nuovo Proboviro si procederà all'elezione di un nuovo membro, che manterrà la carica sino allo scadere del mandato degli altri membri, alla prima assemblea utile.

3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra soci e tra i soci e gli organi dell'Associazione.

Essi giudicano in primo grado "ex bono et equo" senza particolare formalità di procedure. La proposizione del ricorso, ad opera della parte più diligente, avviene a norma di regolamento prima di ricorrere alla giustizia ordinaria. Il procedimento dovrà svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. I probiviri potranno comminare le seguenti sanzioni: censura scritta, sospensione dalla carica associativa da 1 a 6 mesi; sospensione dalla qualità di socio da 1 a 12 mesi, a seconda della gravità del comportamento censurato e delle conseguenze dello stesso. Esaurito il procedimento le parti, se non soddisfatte, potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

5. I probiviri, in grado di appello, giudicano sui ricorsi avversi le esclusioni deliberate dall'Assemblea. Essi possono confermare l'esclusione o annullarla o, nel caso di sussistenza di una violazione dello statuto, dei Regolamenti o del codice Etico, possono riformare la decisione dell'Assemblea, comminando una diversa sanzione ai sensi del precedente comma.

Art. 16

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, se nominato al superamento dei limiti di cui all'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione, viene nominato dall'Assemblea e può essere monocratico.

2. I membri dell'Organo di controllo devono essere nomina-

ti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, solo se l'organo svolga la funzione di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi. Esercita le funzioni delegate dal Consiglio con propria deliberazione. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla Sua custodia unitamente al libro degli associati.

2. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi. E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Tesoriere può coincidere per esigenze operative con il Presidente.

3. Il Tesoriere, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata ai sensi di legge. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, o altro soggetto delegato, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presi-

dente per importi il cui limite massimo può essere definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può subdelegare alcune sue funzioni a persona di fiducia previa acquisizione del gradimento del Consiglio Direttivo.

Art.18

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, di cui possono far parte anche esperti non soci, dura in carica tre esercizi ed ha una funzione consultiva e propositiva in merito alla definizione e realizzazione concreta di programmi e progetti che l'Associazione intenda promuovere.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione e salvo il caso di competenza inderogabile del Giudice Ordinario, alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 15 dello Statuto.

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della

legislazione nazionale e regionale in materia.

ANNALISA BIANCHINI

ALESSIO PARADISO

[illegible]